



Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MOMOLO MASSIMO

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to RIGONI GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE: N. 421 Reg. Pub.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione dell'incaricato alla pubblicazione atti, che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione dal 05-08-2014 e vi rimarrà fino al 20-08-2014.
addì 05-08-2014

L'INCARICATO
F.to Moretto Maria Antonietta

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to RIGONI GIOVANNI

E' copia conforme all' originale
Li 05-08-2014

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 terzo comma del D.Lsg. 267/2000.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI
COMUNALI E ATTESTAZIONE INVARIANZA SPESA
AMMINISTRATORI - ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, presso la **Sede Comunale sita in via A Volta, 4** convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica.

Eseguito l'appello risultano:

MOMOLO MASSIMO	P
RANGO ANTONIO	P
TEMPORIN ANGELA	P
SALENTE GIUSEPPINA	P
DONA' MASSIMO	A
BERNARDINI MARCO	P
BUFANO DOMINGO	P
ZABARELLA DIEGO	P
CAIUTEANU CARMEN DELIA	P
DONA' DANIELE	P
PEGORARO ENZO	P
BEDIN ALFREDO	P
RIGO MASSIMO	P

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Sig. **RIGONI GIOVANNI**, Segretario Comunale.

Il Sig. **MOMOLO MASSIMO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

BERNARDINI MARCO
CAIUTEANU CARMEN DELIA
BEDIN ALFREDO

Proposta di deliberazione

Premesso che:

- in data 25.05.2014 si sono svolte le elezioni per il comune di Battaglia Terme, con insediamento della nuova amministrazione comunale;
- con propria precedente deliberazione numero 2 del 14.06.2014, resa immediatamente eseguibile, in relazione al disposto dell'articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto all'esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative svoltesi in data 25.05.2014;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del D.lgs. 267/2000 il consiglio comunale è tenuto per materia e competenza a deliberare in merito alla rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, stante peraltro la sessione previsionale della spesa ancora da determinare per il triennio in corso;
- con deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;

Visto:

- il comma 2 dell'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000 a mente del quale *“I consiglieri comunali, [...] hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. ...”*;
- il comma 8 del medesimo articolo in ragione del quale *“La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;
- la circolare del Ministro dell'Interno n. 5/2000 del 5.6.2000 che, nel fornire indicazioni interpretative della citata normativa, chiarisce, tra l'altro che... *“L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione”*;
- il comma 54 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva a decorrere dal 01.01.2006 la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;
- l'articolo 61, comma 10, della Legge n.133/2008 di conversione del D.L. n.112/2008 il quale dispone che sino all'anno 2011 è sospesa, per tutti gli Enti, la possibilità di incremento delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori degli Enti Locali;
- l'articolo 76, comma 3, legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che abroga la possibilità da parte degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee;
- la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con delibera del 23/12/2009 ha dichiarato non più applicabile la disposizione di cui alla legge finanziaria 2005 (Legge 266/2005), posizione che è stata ribadita anche dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 22 del 09/02/2010) e della Lombardia (delibera n. 148 del 14/04/2010);
- che successivamente alle elezioni amministrative del giugno 2009 e alla formazione del nuovo esecutivo, con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 27.11.2009 sono state ri - determinate le indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli assessori adeguandole agli importi base previsti dal DM 119/2000 e così per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali sui quali è stato mantenuto l'importo di 18,08 Euro a presenza, e così mantenute sino ad oggi;
- il comma 7 dell'art.5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in ordine al quale,
 - o le predette indennità sono ridotte del 10% a decorrere dall'1.1.2011;
 - o si rinvia ad un decreto del Ministro dell'Interno la rideterminazione, in riduzione, delle indennità attualmente vigenti degli amministratori comunali, ad oggi ancora non emesso;

Considerato che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012 (1/CONTR/2012), ha:

- ritenuto, e conseguentemente disposto, che:
 - “[...] l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; [...]”;
 - “[...] che la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; [...]”;
- stabilito quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed anzi affermato che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

Ravvisato che la Giunta Comunale con propria deliberazione numero 132 del 27.11.2009, esecutiva a norma di legge, ha provveduto a definire le indennità spettanti al sindaco ed agli assessori come da schema di sintesi sotto indicato:

Carica	Indennità risultante al 30 settembre 2005	Indennità mensile attribuita	Riduzione ex art. 82, c. 1 D.lgs.267/00	Decorrenza al
Sindaco	2.169,12	1.084,56	50%	25.05.2014
Vice Sindaco	433,82	433,83		25.05.2014
Assessore	325,37	325,37		25.05.2014
Assessore	325,37	325,37		25.05.2014
Assessore	325,37	325,37		25.05.2014
Assessore	325,37	162,68	50%	25.05.2014
	Totali mensilità	2.657,18		25.05.2014

Valutato che le vicende che si sono susseguite hanno potuto determinare comportamenti non sempre omogenei da parte delle amministrazioni locali causate proprio dalle diversità di pronunce della Corte dei Conti nonché dalla frammentazione normativa, sempre più imperante, al punto che lo stesso Anci in data 25/01/2013 ha chiesto un pronunciamento urgente al Ministero dell’Interno al fine apportare chiarezza sugli aspetti più delicati e complessi della materia e per consentire agli enti locali di operare in maniera legittima;

Ritenuto, comunque, applicare con effetto dall’adozione della delibera della Corte dei Conti 1/CONTR/2012, e quindi retroattivamente almeno dal mese di gennaio 2012, la riduzione del 10% sui gettoni di presenza dei consiglieri comunali rinviando alla Giunta Comunale, per quanto di competenza, la dovuta propria deliberazione per le determinazioni delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli assessori in ordine sempre alla stessa deliberazione della Corte dei Conti e della normativa lì richiamata, che porterebbe a definire lo schema sopra rappresentato come sotto riportato:

Carica	Indennità risultante al 30 settembre 2005	Indennità mensile attribuita	Riduzione ex art. 82, c. 1 D.lgs.267/00	Indennità mensile spettante=attribuita -10%	Decorrenza al
Sindaco	2.169,12	1.084,56	50%	976,11	25.05.2014
Vice Sindaco	433,82	433,83		390,44	25.05.2014
Assessore	325,37	325,37		292,83	25.05.2014
Assessore	325,37	325,37		292,83	25.05.2014
Assessore	325,37	325,37		292,83	25.05.2014
Assessore	325,37	162,68	50%	146,42	25.05.2014
	Totali mensilità	2.657,18		2.391,46	25.05.2014
			Mensilità fine mandato	406,71	25.05.2014

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, la quale modificando la composizione numerica dei consigli comunali e delle Giunte:

- all’art. 1 comma 135, dispone che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri, modificando in tal senso articolo 16, comma 17, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- all'art. 1 comma 136, prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno datata 24/4/2014 in cui si rileva che, ai fini del conteggio dell'invarianza della spesa occorre parametrare la rideterminazione degli oneri degli amministratori al numero degli amministratori indicati dall'art. 16, comma 17, lett. b) del D.L. 13/8/2011 n. 138, così come convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148, dove a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto si prevede che *“per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in tre;”*

Rilevata l'applicabilità di tale norma al Comune di Battaglia Terme, essendo la popolazione residente al 31/12/2013 pari a 3.911 abitanti;

Stabilito che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti venga determinato nella misura di € 16,27 Euro a presenza a fare data dall'1.01.2012;

Considerato che, in ordine all'applicazione di quanto statuito ai sensi dell'art. 1 comma 136 della legge 56/2014, per garantire l'invarianza della spesa, risulta necessario che l'ammontare del valore del gettone presenza sia da rideterminare rapportandolo dai sette consiglieri dovuti ai sensi dell'art. 16, comma 17, lett. B,) della legge 138/2011, come convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, ai dodici consiglieri comunali rappresentati ai sensi della legge 56/2014, applicando la seguente formula:

- $(18,08 \cdot -10\%) = 16,27$ Euro gettone presenza a fare data dall'1.01.2012 al 25.05.2014;
- $(16,27 \cdot 7/12) = 9,49$ Euro gettone presenza a fare data dal 26.05.2014;

Stabilito che

- la competenza a deliberare in materia di adeguamento dei gettoni di presenza del Consiglio Comunale, spetta all'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
- il Consiglio Comunale ha comunque sempre facoltà di procedere a diverse determinazioni dei compensi spettanti agli organi istituzionali nel rispetto del principio di invarianza della spesa;
- al Consiglio comunale spetta il compito di definire il quantum da stanziare a carico del bilancio di previsione 2014/2016 per quanto attiene la spesa complessiva da sostenere per il funzionamento degli organi amministrativi del comune di Battaglia Terme;
- la spesa da sostenere per il consiglio comunale dal 26.05.2014 al 31.12.2014 ammonta presuntivamente all'importo complessivo di 1.926,00 Euro, I.Re.A.P. 8,50% inclusa (1.775,00 + 151,00);

Ritenuto, con il presente provvedimento, di quantificare altresì le indennità di funzione spettanti al sindaco, al vicesindaco ed agli assessori comunali neoeletti sulla base di quanto previsto dall'articolo 82 del D.lgs. n. 267/2000 e dal DM n. 119/2000, nonché sulla base dello specifico status giuridico dei singoli amministratori di cui all'art. 16, comma 17, lett. b), del D.L. 13/8/2011 n. 138, così come convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148, di stanziare a carico del bilancio di previsione 2014/2016, come da schema riepilogativo sotto riportato, dal 26.05.2014 al 31.12.2014 per quanto di competenza:

- Euro 14.935,00 [13.665,47 (1.952,21*7 mesi) + 130,15 (1.952,11/2/30*4 giorni) + 1.138,79 (1.952,11/12*7= fine mandato 2014)] per il sindaco neo eletto;
- Euro 3.482,00 [3.416,42 (488,06*7 mesi) + 65,07 (488,06/30*4 giorni)] per gli assessori componenti della neo giunta comunale;

Carica	Indennità risultante al 30 settembre 2005	Riduzione ex art. 1, c. 54, legge 66/2005 (10%)	Riduzione ex art. 82, c. 1 D.lgs.267/00	Indennità mensile spettante	Decorrenza
Sindaco	2.169,12	1.952,21	0	1.952,21	26.05.2014
Vice Sindaco	433,82	390,44	50%	195,22	26.05.2014
Assessore	325,37	292,83	50%	146,42	26.05.2014
Assessore	325,37	292,83	50%	146,42	26.05.2014
				488,06	
			Totale mese	2.440,27	26.05.2014

Visto il parere del Revisore Contabile reso in conformità al disposto dell'art. 1 comma 136 della legge 56/2014, in atti prot. c.le n. 5299 del 10.07.2014, redatto in ordine all'invarianza della spesa per l'anno 2014 per quanto attiene il consiglio comunale;

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 2/2014 del 28.05.2014 (prot. n. 4176/2014) con il quale sono stati individuati e nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino 31.12.2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 aprile 2014, che, stanti i precedenti decreti del 19 dicembre 2013, e 13 febbraio 2014, con i quali i termini per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, venivano differiti rispettivamente al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014, sposta il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 31.07.2014, ragione per la quale in questa fase transitoria si opera nel rispetto dell'art. 163 comma 1 e 3 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del TUEL 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 7 del 18.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata affidata la gestione provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio finanziario 2014, in ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
- l'articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

si propone

- Per le motivazioni esposte in permissa, che qui si intendono integralmente riportate:
 1. di determinare l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali nella misura di:
 - o € 16,27 per la partecipazione effettiva ad ogni seduta, nel periodo dal 1 gennaio 2012 fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, conseguentemente alle elezioni amministrative del 25.05.2014;
 - o € 9,49 per la partecipazione effettiva ad ogni seduta, dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale composto da 12 consiglieri cui all'art. 1, comma 135 della legge 7 aprile 2014, numero 56, così come parametrata al numero di 7 consiglieri di all'art. 16, comma 17, lett. b), del D.l. 138/2011, come convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, in ordine al quale per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale risulta composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre, sino al 31 dicembre 2014, e così per il triennio in corso 2014/2016 in sede di previsione, sino a diversa disposizione;
 2. di determinare a carico del bilancio 2014, per il periodo dal 26.05.2014 al 31.12.2014, rapportandola ad anno per il biennio 2015/2016 del pluriennale, oltre all'I.Re.A.P. da imputare ai capitoli di pertinenza 11700 e 11701, nel pieno rispetto dell'invarianza della spesa per gli organi amministrativi del comune di Battaglia Terme, la somma arrotondata di:
 - Euro 1.775,00 al capitolo 11302 per le spese attinenti il Consiglio comunale, di cui Euro 976,20 (5 sedute * 12 consiglieri * 16,27 a gettone presenza) + Euro 797,16 [(7 sedute * 7 consiglieri * 16,27 a gettone presenza) ovvero (7 sedute * 12 consiglieri * 9,49 a gettone presenza)];
 - Euro 14.935,00 al capitolo 110101 per le indennità di carica per il sindaco neoeletto;
 - Euro 3.482,00 al capitolo 110102 per le indennità mensili degli assessori neoeletti;
 3. di rilevare che:
 - o gli importi da corrispondere al 31.12.2014 nella somma presunta arrotondata di 798,00 Euro (7 sedute * 12 consiglieri * 9,49 a gettone presenza), da ripartire tra i dodici consiglieri attuali in ordine alla presenza dagli stessi prestata per le sedute consiliari, saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;
 - o la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2014-2016 al capitolo 11302 per i gettoni e 11701 per l'Irap;

- o la presente deliberazione viene adottata in costanza della specifica attestazione in merito all'invarianza della spesa dei componenti il consiglio comunale, rilasciata dal Revisore Contabile.
4. di rimettere copia del presente provvedimento all'ufficio segreteria ed all'ufficio ragioneria, nonché alla Giunta comunale, per gli adempimenti ognuno di propria competenza, anche in ordine al disposto di cui:
 - alla deliberazione della corte dei conti N. 1/CONTR/12;
 - all'articolo 16, comma 17, lett. b) del D.l. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, numero 148,
 - all'art. 1, commi 135 e 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 5. di attestare, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1 commi 135 e 136, la invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente relativa agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del D.lgs. 267/2000, come sopra definito in ordine alla nuova amministrazione comunale insediatasi a seguito delle elezioni 25.05.2014;
 6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di urgenza di cui all'Art. 134 – 4° comma del D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Rango rag. Antonio per illustrazione della proposta in esame. Questi , in modo schematico, espone i contenuti e le ragioni per cui si rende necessario adottare il provvedimento all'esame del consiglio.

Si da atto che alle ore 20,55 entra in aula il dr. Merlin Adio- Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune.

Allo stesso cede la parola. Questi, richiamando una serie di sentenze di vari organi giudiziari, chiarisce gli aspetti giuridici che hanno determinato i criteri per la determinazione dei compensi dovuti agli amministratori.

Interviene il Consigliere Donà Daniele per assicurare che la deliberà sarà da lui attentamente analizzata per verificarne la correttezza.

Coglie poi l'occasione per far presente al Sindaco che le proposte di delibera e gli atti relativi gli sono stati messi a disposizione con ritardo. Precisa che il rilievo viene fatto con serenità e sottolinea che per ben due volte l'attuale sindaco ha commesso gli errori che a parti invertite gli venivano attribuiti. Sotto questo profilo, assicura, che è più semplice il lavoro di controllo che spetta alla minoranza.

Replica brevemente il Sindaco per assicurare che anche mettendosi di impegno non potrà mai raggiungere le mete cui è pervenuto l'ex sindaco Donà.

E comunque assicura che dai rilievi fatti trarrà insegnamento.

Rigo Massimo. Chiede come mai l'indennità del Sindaco non viene ridotta.

Risponde il Vice Sindaco per chiarire che il Sindaco ha chiesto l'aspettativa prevista per legge e quindi gli deve essere riconosciuta l'indennità di funzione prevista per legge.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;

UDITI gli interventi da parte dei Consiglieri Comunali, più sopra riepilogati;

Con voti favorevoli n.10, astenuti n.2 (Bedin, Rigo), contrari: nessuno;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione così come indicata in premessa;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Esito parere: **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto proposto.

F.to Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio

Esito parere: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile dell'atto proposto.

F.to Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Roma, 24 APR. 2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VAL D'AOSTA AOSTA

AI PREFETTI DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REGIONE
SICILIANA LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REGIONE
SARDEGNA LORO SEDI

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"

Nell'ambito dei lavori del tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Sottosegretario per gli Affari Regionali, a cui partecipano rappresentanti dell'Anci, dell'UPI e di questa Amministrazione, sono stati approfonditi alcuni aspetti applicativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, in ordine ai quali vengono forniti i seguenti chiarimenti.

1. Rideterminazione degli oneri di cui al Titolo III, Capo IV della parte I del TUOEL.

L'art. 1, comma 135, della legge citata ha modificato la composizione delle giunte e dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti, ripartiti in due fasce demografiche, con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

un maggior numero di consiglieri e di assessori rispetto al passato. Il successivo comma 136 prevede per detti comuni l'obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, nel rispetto dell'invarianza di spesa.

Sulla composizione degli organi comunali, prima della legge Delrio, sono intervenute disposizioni normative (la legge 23.12.2009, n. 191, come modificata dal decreto legge 25.1.2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.3.2010, n. 42 e il decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148) che hanno ridotto il numero di consiglieri fissato dall'art. 37, comma 1, del TUOEL, e degli assessori fissato dall'art. 47, comma 5, del TUOEL, *a decorrere dal primo turno elettorale successivo all'emanazione delle leggi stesse*.

Pertanto, atteso che nei comuni in cui la consiliatura è ancora in corso non si sono ancora realizzate le condizioni per applicare le riduzioni richieste dalle suddette leggi, si rende necessario chiarire a quale composizione numerica debba essere rapportato il calcolo finalizzato alla rideterminazione degli oneri di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014.

Al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014 debba tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica.

Da ciò consegue che tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148.

Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUOEL. L'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore.

Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL.

La legge n. 56/2014 prevede che gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere, di componente dell'assemblea dei sindaci, come pure quelli di sindaco metropolitano, di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Anche in questo caso, restano a carico dei rispettivi enti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come indicato in precedenza.

2. Mandati del sindaco nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti.

L'art. 1, comma 138, della legge ha previsto che *"Ai comuni con popolazione fino a 3000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati"*.

La norma non ha considerato il requisito della consecutività dei mandati facendo sorgere dubbi interpretativi circa la rieleggibilità alla medesima carica dopo i tre mandati consecutivi.

A tal riguardo, anche tenendo conto delle risultanze degli atti parlamentari, si ritiene di dover interpretare in via sistematica la disposizione in esame, considerando possibili ulteriori mandati se, dopo il terzo, intercorra un intervallo temporale idoneo ad interrompere la consecutività.

3. Rappresentanza di genere.

Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, la legge n. 56/14 al comma 137 dell'art.1, ha previsto una percentuale precisa a garanzia della parità di genere nelle giunte, pari al 40%.

Al riguardo, in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula *"senza computare a tal fine il sindaco"* e secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere.

Per completezza, si aggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi.

Laddove non sia possibile occorre un'adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità.

Nel caso in cui lo statuto comunale non preveda la figura dell'assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentanza di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell'ente.

4. Composizione delle giunte

Le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell'ente locale comportano la necessità di rideterminare il numero degli assessori comunali sulla base della recente normativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Pertanto atteso che il comma 135, lett. a) ha stabilito per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, eliminando la precedente fascia demografica fino a 1.000 abitanti, un numero massimo di due assessori, si ritiene opportuno per le motivazioni di cui in premessa, che tutti gli enti rientranti nella suddetta fascia demografica, ancorché non interessati dal rinnovo elettorale, possano procedere alla rideterminazione della giunta secondo i nuovi parametri e nel rispetto dell'invarianza della spesa.

A seguito della rideterminazione della giunta il vicesindaco che, in base alla pregressa normativa, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti doveva essere individuato tra i consiglieri, adesso dovrà essere scelto tra i nuovi assessori.

Si pregano le SS.LL. di voler curare – con i mezzi ritenuti più idonei – la massima e più sollecita diffusione degli elementi sopra esposti presso le amministrazioni locali interessate, alcune delle quali hanno già formulato quesiti specifici.

p. IL CAPO DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Direttore Centrale

Carmen Perrotta
Carmen Perrotta



La

Corte dei Conti

N. 1/CONTR/12

a Sezioni riunite in sede di controllo

presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO

nelle adunanze del 14 e del 24 novembre 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229, e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la deliberazione n. 69/2011, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha rimesso alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la questione proposta dal Comune di Savona con nota del 19 luglio 2011;

Vista la nota della Segreteria del 4 novembre 2011, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il 14 novembre 2011;

Udito, nelle camere di consiglio del 14 e del 24 novembre 2011, il relatore consigliere Annunziata Francioso;

DELIBERA

di adottare la seguente pronuncia che è parte integrante della presente deliberazione riguardante: "questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 69/2011.

Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e del relativo allegato, sia trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Regione Liguria per le conseguenti comunicazioni all'Ente interessato, nonché alla Sezione delle Autonomie, alle Sezioni riunite per la Regione siciliana ed alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

IL RELATORE
Annunziata FRANCIOSO

IL PRESIDENTE
Luigi GIAMPAOLINO

Depositato in segreteria il 12 gennaio 2012

IL DIRIGENTE
Patrizio MICHETTI

1. La questione di massima di particolare rilevanza che viene all'esame dell'adunanza odierna delle Sezioni riunite consiste nello stabilire se, ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, sia tuttora vigente l'art. 1, il comma 54 legge n. 23 dicembre 2005, che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei predetti compensi rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005.

2. La questione è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, dalla Sezione di controllo per la Regione Liguria che in sede di risposta ad uno specifico parere chiesto dal Comune di Savona, ravvisava un contrasto nella giurisprudenza della Sezione di controllo e della Sezione delle Autonomie.

L'indirizzo prevalente, non condiviso dalla Sezione remittente, era nel senso di ritenere la normativa contenuta nella legge finanziaria per il 2006, citata al punto 1, suscettibile d'applicazione solo per il predetto esercizio finanziario 2006, (delibera Sezione Toscana n. 11P/2007), e ritenere la stessa comunque abrogata dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'art. 61, comma 10, del DL 25 luglio 2008 n. 112 (delibera della sezione delle autonomie n. 6 del 2010; delibera della Sezione di controllo per la Lombardia n. 418 del 2010).

La Sezione remittente motiva il proprio assunto interpretativo sostenendo l'attuale vigenza del citato art. 1, comma 54, contrariamente all'orientamento maggioritario delle sezioni di controllo citate, sulla considerazione che l'art. 2, comma 25 della legge finanziaria 2008 non ha modificato il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, e non ha introdotto alcun meccanismo di determinazione delle indennità di funzione che non

fosse già esistente. Richiamato, poi, l'art. 76, comma 3 della legge n. 133/2008, che ha sostituito il comma 11 dell' art. 82 del TUEL, eliminando la facoltà prima prevista in capo agli enti locali di aumentare le indennità, la Sezione Liguria conclude che le due norme sopra evidenziate “non regolamentano la medesima materia, o quantomeno hanno diverso oggetto, nulla disponendo entrambe circa la vigenza del comma 54 in esame e, pertanto, ribadendone l'attuale vigenza. Tale norma attiene di fatto all'esigenza di contenimento della finanza pubblica, produce un effetto immediato e duraturo (decurtazione delle indennità di funzione) la cui efficacia temporale non trova delimitazione in nessuna disposizione normativa, motivo per cui il comma 54 e la conseguente decurtazione del 10 per cento devono ritenersi tuttora vigenti”.

3. Per la soluzione della questione deferita dalla Sezione di controllo per la Liguria, appare indispensabile un'accurata disamina della normativa succedutasi nel tempo, e della *ratio* perseguita di volta in volta dal legislatore.

La determinazione dell'indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori delle Regioni e degli Enti locali era originariamente contenuta nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119 emesso ai sensi dell'art. 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999 n. 265, norma successivamente recepita dall'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il comma 11 del citato articolo 82 prevedeva, peraltro, la possibilità di incrementare i predetti compensi, rispettivamente con delibera della Giunta o del Consiglio dell'Ente, nei limiti di una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio, ed in presenza della necessaria copertura finanziaria.

L'art. 1, comma 54, legge 23/12/2005 n. 266, finanziaria 2006 ha disposto che “ Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella

misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti”.

In mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006. L'istruttoria ulteriormente compiuta dalle Sezioni riunite in sede di controllo in esito all'adunanza del 14 novembre 2011, ha evidenziato come tale interpretazione risulti condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e sia dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i quali nei pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso.

Non appare, pertanto, condivisibile quanto affermato dalla Sezione di controllo per la Regione Toscana con delibera n. 11P/2007, in merito alla non modificabilità strutturale delle norme contenute nel Testo Unico degli Enti locali da parte di successivi interventi normativi che non sostituiscano espressamente le disposizioni incise: trattasi, infatti, di un profilo con valore meramente formale, laddove, invece, devono trovare applicazione gli ordinari principi che disciplinano la successione nel tempo di fonti aventi pari grado gerarchico all'interno dell'ordinamento. La predetta riduzione del 10 per cento, disposta con la legge finanziaria per il 2006, non ha, peraltro, inciso sul meccanismo incrementale stabilito nel citato art. 82 comma 11 che, pertanto, ha continuato a vivere nell'ordinamento, sia pure ponendo delicati problemi di coordinamento, fino ad essere successivamente limitata dall'art. 2, comma 25, legge 24 dicembre 2007 n. 244, finanziaria 2008; dall'art. 76, comma 3, DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, nonché dall'art. 61, comma 10 sempre del DL n. 112/2008.

Infine, l'art. 5, comma 7 del DL n. 78/2010 ha previsto che con decreto del Ministro dell'Interno, adottato entro 120 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto legge, ai sensi dell'art. 82, comma 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8 sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 ed un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato art. 82, come modificato dal presente articolo”.

La Sezione delle Autonomie (Delibera 6/2010) ha ritenuto, in particolare, che, le modifiche apportate dal DL 112 del 2008 consistano in una revisione strutturale dei meccanismi di calcolo delle indennità, con conseguente abrogazione, per il principio della successione delle leggi nel tempo, delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2006. La motivazione della citata delibera della Sezione delle autonomie è stata arricchita ed ampliata in un parere reso dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna (delibera 10/2008) che recita: *“avuto riguardo alla vastità e profondità con la quale la legge finanziaria ha inciso sul TUEL, particolarmente nei confronti delle disposizioni di rilevanza finanziaria collegate alle spese della politica (cfr. artt. 27, 47, 81, 82, 83 e 84), nonché, attraverso l'introduzione di limiti agli incrementi nei casi di mancato rispetto del patto di stabilità – la previsione riduttiva a suo tempo introdotta*

nel sistema degli enti locali dalla legge finanziaria 2006, si prospetta ora affievolita in modo consistente, tant'è che attualmente il carattere cogente di detta disposizione sembrerebbe ormai privo del carattere di attualità.

Conseguentemente quella previsione normativa si appalesa all'interprete, nel rinnovato contesto e con efficacia dal 1°/1/2008, come ormai non più compatibile col nuovo sistema delle riduzioni introdotte dalla sopraggiunta legge finanziaria 2008, anche perché le nuove modalità riduttive si prospettano non solo come meglio rispondenti ad una logica di doveroso rispetto verso l'autonomia degli enti locali in generale, ma anche permeate di maggiore considerazione ed equità nei confronti di quelle autonomie locali c.d. "virtuose".

4. Queste Sezioni Riunite non ritengono di condividere tale assunto, condividendo sul punto le osservazioni formulate dalla Sezione remittente.

Risulta evidente che con gli interventi sopra citati il legislatore ha voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82, comma 11 del TUEL di incrementare, in presenza delle obiettive condizioni indicate, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla.

Sia pure con diversa motivazione, le considerazioni esposte risultano fatte proprie dalla Sezione di controllo per la Regione Basilicata, con delibera n. 18/2009/PAR - richiamata dalla Sezione remittente- che ha affermato che dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, con quelle successivamente intervenute in materia, emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112 del 2008, in quanto imm modificabili in aumento a partire dalla predetta data.

5. Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.

Alla luce del quadro normativo richiamato e della *ratio* di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Legge 56/2014, comma 136. Invarianza spesa Amministratori comunali

Il sottoscritto Balbo dott. Riccardo, nominato, con deliberazione dell'organo consiliare numero 7 del 10.07.2013, per il triennio 2013/2016, Revisore del Comune di Battaglia Terme (PD), ai sensi dell'art. 234, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, numero 267;

Visto:

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
- la legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) ai sensi della quale anche il Comune di Battaglia terme, concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (regole del patto di stabilità) a far data dal 01.01.2013;
- la proposta di deliberazione presentata per la seduta del 14/07/2014 in ordine alla attestazione di invarianza della spesa per gli amministratori comunali;

Visto l'art. 1, 136, della Legge 7 aprile n. 56 in ordine al quale stante che *"I comuni ... provvedono, ..., a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, ..."* è richiesta previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Considerato che

- alla data del 24.05.2014, con la legislazione previgente:
 - il Consiglio Comunale del Comune di Battaglia Terme, risultava composto da n. 12 consiglieri oltreché dal Sindaco
 - la Giunta comunale era composta dal Sindaco e da 5 assessori;
- la spesa relativa alla nuova compagine amministrativa, come previsto dall'articolo 16, comma 17, lett. b), del D.L. 138/2011 come modificato ed integrato ai sensi della legge 148/2011, deve essere parametrata, oltreché alla spesa del Sindaco, a quella relativa al:
 - numero di 7 consiglieri;
 - numero di 3 assessori;

Considerato che la legge 56/2014 prevede ora, per i Comuni con popolazione sino da 3.000 a 10.000 abitanti che:

- il Consiglio Comunale sia composto da n. 12 consiglieri oltreché il Sindaco;
- la Giunta Comunale sia composta da n. 4 assessori oltreché il Sindaco;

ATTESTA

l'invarianza della spesa, come previsto dall'art. 1 comma 136 della Legge 7 aprile n. 56, che risulta assicurata dalla riduzione dell'importo del gettone di presenza che passa da 16,27 Euro a 9,49 Euro per i consiglieri comunali e dall'attribuzione delle indennità di carica per numero 3 assessori come di importo ridotto ex art. 1, comma 54, della legge 66/2005;

Battaglia Terme, 10.07.2014

COMUNE DI BATTAGLIA TERME
Provincia di Padova

rot Arrivo n. **0005299** del 10-07-2014
at 5 Classe 2 Fasc 1

IL REVISORE DEI CONTI
BALBO dott. Riccardo

estimatori:
AGIONERIA - SINDACO
EGRETARIO COMUNALE -

Balbo Riccardo